



Federazione Motociclistica Italiana

Ufficio Comunicazione, Viale Tiziano 70, 00196 Roma

Tel 06.32488.601 | Fax 06.32488.640 | e-mail: ufficio.stampa@federmoto.it

COMUNICAZIONE AI MOTO CLUB FMI

ADEMPIMENTI FISCALI NECESSARI

DESIDERIAMO RICORDARE AI RESPONSABILI DEI MOTO CLUB FMI ALCUNE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI CARATTERE FISCALE, CHE COINVOLGONO IN MODO SIGNIFICATIVO LA VITA DEL MOTO CLUB STESSO.

Questa comunicazione fa seguito e riassume quelle già inviate nei mesi scorsi. Viene inviata come promemoria a vantaggio di chi ancora non avesse ottemperato agli obblighi richiesti.

Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Il Consiglio Nazionale del CONI, con deliberazione n. 1394 del 19 giugno 2009, ha approvato le nuove “norme per l’istituzione ed il funzionamento del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”.

Tale deliberazione prevede **l’obbligatorietà dell’iscrizione al Registro** per tutte le Società affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, al fine dell’ottenimento del riconoscimento sportivo.

Per tale ragione tutti i Moto Club affiliati alla FMI, non ancora in regola con l’iscrizione al Registro CONI, sono invitati a regolarizzare la loro posizione nella stagione in corso entro il **31.12.2009**, termine indicato quale ultimo utile per tale adempimento.

Dalla stagione sportiva 2011 (avvio procedure riaffiliazione e tesseramento dal 1/12/2010) sarà obbligatorio, per i Moto Club che si devono riaffiliare, presentare il Certificato di iscrizione al Registro del CONI.

In particolare si riassumono, di seguito, alcune modalità procedurali utili per l’iscrizione:

La procedura si avvia in forma telematica attraverso il sito del CONI – www.coni.it –

Registro delle Società Sportive.

- **I Moto Club che si iscrivono al Registro per la prima volta dovranno:**
- Compilare il modulo telematico in tutti i campi richiesti e procedere alla stampa di una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) che, firmata dal legale rappresentante del Moto Club e corredata da fotocopia leggibile del documento d’identità, dovrà pervenire (anche a mezzo fax) al Comitato Provinciale CONI territorialmente competente;
- Per l’iscrizione al Registro sarà necessario fornire il **Codice Fiscale**, o, quando necessario, il numero di **Partita IVA (ambedue riferiti all’associazione e non alle persone fisiche)** e un indirizzo e-mail valido ove saranno inviate dal CONI tutte le comunicazioni ufficiali valide a tutti gli effetti.
- Ricevuta e verificata la documentazione gli Uffici periferici del CONI provvederanno alla convalida dell’iscrizione;
- Una volta convalidata l’iscrizione il Moto Club potrà accedere nuovamente al Registro telematico, stampare il Certificato di Iscrizione e conservarlo agli atti.
- **L’iscrizione ha validità annuale.**

I Moto Club già iscritti al Registro dovranno:

- Per i Club che hanno già formalizzato l'iscrizione in passato, una volta inoltrato dalla FMI al CONI l'elenco delle Società riaffiliate, la data di scadenza si aggiorna automaticamente senza necessità di presentare nuova documentazione al Comitato Provinciale del CONI.
- Si potrà ottenere il documento con la data aggiornata ristampando, sempre dal sito internet, il Certificato di Iscrizione al Registro.
- I Club che per qualsiasi motivo cambino ragione sociale o non abbiano rinnovato per una o più stagioni l'affiliazione alla FMI, devono comunque ripetere l'iscrizione al Registro ex-novo. Eventuali maggiori e più dettagliate informazioni potranno essere reperite direttamente dal sito del CONI precedentemente indicato.

Modello EAS (Comunicazione Dati Rilevanti ai Fini Fiscali)

La FMI ha diffuso numerose informazioni, sull'argomento, sia attraverso la rivista federale Motitalia, sia attraverso il sito internet federale (www.federmoto.it), sia attraverso comunicazione dirette ai Moto Club.

Riteniamo peraltro opportuno riepilogare i principi che sovrintendono per Legge dello Stato a questa procedura.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.it) il provvedimento del 2 settembre 2009, di approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, da parte degli enti associativi (*"modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi"*, **da ora in avanti abbreviato in "EAS"**, di cui all' art 30 del D.L. 29/11/08 n. 185, convertito con modifiche dalla Legge 28/1/09 n. 2).

Il Provvedimento prevede tra l'altro che:

"i corrispettivi, le quote ed i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili, a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il presente modello".

Scatta quindi il primo "censimento" ufficiale delle associazioni (Moto Club, nel nostro caso) che si avvalgono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 148 del TUIR; dall'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e dalla normativa Iva. L'adempimento è dunque indispensabile, affinché le associazioni sportive possano continuare ad usufruire delle agevolazioni previste dalle normative fiscali vigenti.

Si precisa inoltre che la mancata iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI, fa venire meno tutte le agevolazioni previste dall'art.90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni (agevolazioni compensi ed indennità sportivi dilettanti, esenzione dalla ritenuta per contributi erogati da Enti Pubblici ecc...).

L'invio di tale modello è obbligatorio per tutte le società sportive dilettantistiche di capitali e per le associazioni sportive munite di partita Iva, pena la decadenza dai benefici fiscali di cui all'art. 148 del Tuir (irrilevanza ai fini fiscali delle quote versate da soci, iscritti e tesserati).

IL TERMINE PER L'INVIO SCADE IL 31.12.2009.

Pertanto, gli enti associativi che non abbiano adempiuto nel termine del 31 dicembre 2009 all'onere della comunicazione in argomento, nonché gli enti di nuova costituzione che non provvedano all'invio del modello EAS nel termine di sessanta giorni dalla data di costituzione, ove detto termine scada successivamente al 31 dicembre 2009, non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA di cui ai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972.

Sono tenute all'onere della trasmissione del modello le Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché "decommercializzate" ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633.

Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le ASD che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

Tutti gli enti non commerciali associativi, ivi compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, sono tenuti in via generale alla compilazione del modello EAS in ogni sua parte ove si avvalgano delle disposizioni dell'articolo 148 del TUIR, comprese quelle recate dal comma 1 di detto articolo, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633.

La *ratio* della disposizione dell'articolo 30 in esame, risponde all'esigenza di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti, per modo che l'azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudoassociazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell'interesse degli associati - nonché ragioni di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti evidenziano l'opportunità, qualora i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un'Amministrazione pubblica, di evitare inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati e notizie.

Ciò in conformità, peraltro, al disposto dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 contenente "*Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente*", secondo cui "*al contribuente non possono (...) essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche*".

Per quanto sopra, le Associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore e in particolare le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall'articolo 30 del DL n. 185 del 2008, possono effettuare l'adempimento in forma ridotta.

Fermo restando l'onere generalizzato per tutti gli enti associativi di effettuare la comunicazione attraverso l'apposito modello, questi possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai rigli 4), 5), 6), 25) e 26).

Le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche compilano, altresì, il rigo 20) del medesimo modello, mentre le Associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “sì” del rigo 3).

L'Agenzia delle entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri nei quali dette Associazioni sono iscritte, secondo modalità che saranno definite di comune accordo con gli organi depositari dei registri stessi nonché con l'Agenzia per le ONLUS.

Relativamente ai dati non desunti dai predetti registri, l'Agenzia delle entrate potrà inoltrare specifiche richieste alle singole Associazioni, oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le Associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.

Soggetti esclusi dalla presentazione del modello per mancanza dei presupposti

Sono stati rappresentati dubbi interpretativi in merito all'ambito soggettivo di applicazione dell'onere della presentazione del modello EAS.

A tal fine si fa presente che l'onere di presentazione del modello EAS grava sugli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono delle disposizioni agevolative recate dall'articolo 148 del TUIR, ivi compreso il comma 1 dello stesso articolo, e dall'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

Ciò premesso, tenuto conto dei numerosi quesiti relativi in particolare all'applicabilità o meno dell'onere della presentazione del modello alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si forniscono al riguardo le seguenti ulteriori precisazioni, sotto forma di domanda e risposta.

D. *Gli enti associativi che nel corso dell'anno 2007 hanno avviato la procedura di liquidazione e che dal medesimo anno non hanno più associati sono tenuti alla presentazione del modello?*

R. Nel caso descritto gli enti interessati non sono tenuti a presentare il modello EAS.

D. *Cosa si intende per “affiliazione” a Federazioni o gruppi? Rigo 6):*

Dichiarazione “che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi”.

R. La casella “sì” va barrata dagli enti associativi dotati di autonomia tributaria che abbiano conseguito l'affiliazione presso federazioni o enti di carattere nazionale (ad es.: Comitato olimpico nazionale italiano; federazioni sportive nazionali; enti di promozione sportiva; associazioni di promozione sociale a carattere nazionale).

INOLTRE

La presentazione del mod. EAS (vedi anche art. 30 D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009) è un **onere** che grava, in via generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo, ivi compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, che si avvalgono del regime tributario previsto dall'art. 148 del TUIR (compreso il comma 1 e le attività “decommercializzate” di cui al comma 3) e dall'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR, n. 633/1972 (T.U. Iva).

Chi, dunque, non rientrasse tra i soggetti esonerati previsti dalla norma e non abbia provveduto all'invio del modello entro il termine del 15.12.09 o entro i 60 giorni dalla costituzione (ove detto termine scada successivamente al 15/12/09), decadrebbe dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni sopra richiamate a far tempo dalla data di entrata in vigore della norma (29/11/08).

Associazioni Sportive Dilettantistiche

Sono tenute alla presentazione del modello tutte le ASD che, anche a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa. Chiarito ciò, sembrano veramente pochi i casi in cui le associazioni iscritte al Registro CONI possano rientrare nella fattispecie di esonero prevista ("Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale")*.

Tutti gli enti sportivi dilettantistici (compresi quelli costituiti nella forma della società di capitali), che non soddisfino i requisiti prescritti ai fini dell'esonero, dovranno comunque inviare il modello in una **versione ridotta**.

L'Amministrazione finanziaria provvederà, se del caso, ad acquisire gli ulteriori dati secondo modalità che saranno definite di comune accordo con il CONI. Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, oltre al primo riquadro contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale, dovranno compilare solo i seguenti righi:

4) Che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali

5) Che l'ente è un articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente

6) Che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi

20) Che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità

25) Che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore di attività

26) che l'ente svolge le seguenti specifiche attività

Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dovranno barrare anche la casella "sì" del rigo 3). Nulla viene detto sul punto per le società sportive dilettantistiche ma si ritiene debbano compilare anch'esse (con ovvia risposta affermativa) il rigo 3.

Altre informazioni

Per ulteriori informazioni: www.agenziaentrate.gov.it

oppure:

Call Center, tel. 848.800.444 (tariffa urbana a tempo).

Questo argomento e altri simili sono stati peraltro trattati anche su Motitalia (rubrica "SOS Tesserati", a cura dell'avvocato Guido Martinelli), sui numeri:

- Settembre 09: Promemoria per "sistemare le carte" (iscrizione del Moto Club al Registro Coni, per potere godere di alcune agevolazioni fiscali);
- Ottobre 09: Vademecum Modello EAS
- Novembre 09: Adempimenti necessari alla vita di un Moto Club (Codice Fiscale e Partita Iva);
- Dic. 09/ Gen. 10: Irap. Anche a carico dei Moto Club

Roma, 17 dicembre 2009